Basilicata Energia s.r.l. - Sede Legale: Via Firenze 75, c/o Studio Commerciale Griner – 76123 Andria (BT)
Unità Locale: Via Enrico De Nicola 34 CAP 85050 Tito (PZ) P. IVA 01864080765
Tel 0971 485839– Fax 0971 651484 - Nr Verde 800 621 269
info@basilicataenergia.it - pec: basilicataenergia@sicurapec.it - www.basilicataenergia.it

Condizioni Generali per la Somministrazione di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale Mercato Libero

BAS-MIO7020102 modulo condizioni generali rev0125 1d12

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO, ESCLUSIVA

1.1 Il presente Contratto ha per oggetto: la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale, da parte di Basilicata Energia s.r.l. (in seguito anche "il Fornitore") presso il Punto di prelievo e/o Punto di riconsegna del Cliente, come identificati ai sensi della Richiesta; la stipula, da parte del Fornitore nell'interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento, distribuzione e trasporto con le controparti designate dalle norme vigenti in materia.

1.2 Il Cliente si impegna ad acquistare e prelevare tutti i quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale necessari al proprio fabbisogno esclusivamente dal Fornitore.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO

2.1 Il contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte del Fornitore della Richiesta. La Richiesta è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 Codice civile ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua sottoscrizione. Trascorso tale termine senza che il Fornitore abbia espressamente accettato la Richiesta, essa si intenderà revocata. Qualora l'accettazione della Richiesta non pervenga al Cliente per cause non imputabili al Fornitore, il Contratto si intenderà comunque concluso a far data dall'inizio della fornitura.

2.2 L'accettazione del Fornitore è subordinata ad attività di verifica anche dell'affidabilità del Cliente, di assenza di morosità nei confronti del Fornitore per precedenti contratti o contratti in essere, di verifica di informazioni sul merito creditizio fornite da primarie società/enti preposti a tale attività.

2.3 Qualora il Cliente sia un Consumatore o un Condominio, in caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente potrà esercitare, senza oneri, il diritto di ripensamento entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo al Fornitore attraverso l'apposito modulo scaricabile online o anche attraverso una comunicazione scritta o via mail dalla quale si evinca espressamente la volontà di esercitare il diritto di ripensamento.

2.4 Il Cliente ha la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della fornitura prima che sia scaduto il termine per il ripensamento: il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti ma dovrà corrispondere al Fornitore i costi sostenuti in base alle Condizioni economiche sottoscritte.

ART. 3 - AVVIO DELLA FORNITURA, EFFICACIA, REVOCA DELLO SWITCHING, DURATA E RECESSO

3.1 L'avvio della somministrazione avverrà secondo tempistiche differenziate a seconda della tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. Ferme le attività di verifica di cui al precedente art. 2.2., l'attivazione della fornitura rispetterà i termini di recesso previsti dal contratto con il precedente fornitore, oltre che i termini previsti per l'attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica.

3.2 Qualora non sia stata richiesta l'esecuzione anticipata del contratto, le attività necessarie a dare corso all'esecuzione del Contratto saranno avviate solo una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

3.3 L'attivazione di una nuova fornitura è, in ogni caso, subordinata: alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, all'esistenza di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti, da realizzarsi a cura e spese del Cliente da imprese installatrici a ciò abilitate dalla normativa vigente, alla dimostrazione da parte del Cliente di avere la piena disponibilità dell'immobile in cui sono siti gli impianti, fornendo tutta la documentazione necessaria e i relativi dati catastali.

Nei casi di cambio Fornitore, ai sensi della normativa vigente (art. 6.3 TIMOE per l'energia elettrica, e art. 8.2 TIMG per il gas naturale), il Fornitore ha la facoltà di revocare la richiesta di switching sulla base delle seguenti informazioni messe a disposizione dell'utente del trasporto e dispacciamento (energia elettrica) e dell'utente del servizio di distribuzione (gas):

se il punto di prelievo risulta sospeso (o chiuso nel caso del gas);

se per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo;

il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso;

d) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso;

e) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso (solo per gas);

f) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna (solo per gas).

Qualora sia esercitata la facoltà di revoca sulla base delle suddette informazioni, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.4 In ogni caso, l'attivazione della fornitura avverrà entro 120 giorni dalla sottoscrizione della Richiesta.

3.5 Qualora la somministrazione non possa avere inizio entro il termine indicato nel precedente punto 3.4, il Cliente ne sarà tempestivamente informato.

3.6 Il contratto è a tempo indeterminato.

3.7 In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, al fine di cambiare Fornitore (anche per una sola fornitura), rilasciando al Fornitore entrante, in occasione della sottoscrizione del nuovo contratto, apposita procura a recedere. Il Fornitore entrante provvederà a esercitare il recesso per conto del Cliente attraverso l'invio della richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato).

3.8 Qualora il Cliente intenda recedere al fine di cessare la fornitura, dovrà inviare comunicazione scritta che consenta la verifica della ricezione con un termine di preavviso di 1 (un) mese direttamente al Fornitore presso la sede legale o al recapito pec.

3.9 Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione, o sia un Cliente gas con consumi annui superiori a 200.000 Smc, il diritto di recesso può essere esercitato decorsi 12 mesi di fornitura; il termine di preavviso per esercitare il diritto di recesso, anche al fine di cessare la fornitura, è di 12 mesi a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nei casi di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti, il Fornitore, che avrà diritto al risarcimento di eventuali danni, potrà fatturare al Cliente, per ogni fornitura, una penale calcolata come segue: per le forniture di energia elettrica €. 100,00 per ciascun kW di potenza disponibile; per le forniture di gas naturale, la penale è pari a 21 centesimi di €. moltiplicati per il consumo annuo espresso in Smc.

3.10 Qualora, in seguito al recesso esercitato dal Cliente gas, questi non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente rimarrà responsabile dei consumi di gas, oltre che dei corrispettivi richiesti al Fornitore dal Distributore.

3.11 Il Fornitore potrà recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 6 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione, dandone idonea comunicazione con modalità che consentano la verifica della ricezione.

ART. 4 - UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E/O DEL GAS NATURALE

4.1 L'energia elettrica e il gas avranno le caratteristiche determinate dalla Società di Distribuzione sulla base delle Delibere di ARERA di volta in volta applicabili.

4.2. La potenza e la pressione, rispettivamente dell'energia elettrica e del gas, prelevati dal Cliente non potranno essere superiori a quelle indicate nella Richiesta e per le quali sono stati corrisposti gli oneri di allacciamento.

4.3. Per la violazione del precedente punto 4.2 il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la somministrazione di energia elettrica e/o gas.

4.4. Qualora il Cliente intenda effettuare prelievi con potenza e pressione superiori a quelli indicati nella Richiesta, dovrà farne espressa richiesta scritta al Fornitore, che inoltrerà la richiesta alla società di Distribuzione competente: questa effettuerà le necessarie verifiche di fattibilità e, ove possibile, a fronte della corresponsione degli oneri eventualmente maggiorati da oneri amministrativi previsti dal Fornitore, eseguirà i lavori richiesti.

4.5. Il Cliente è tenuto a utilizzare l'energia elettrica e il gas forniti dal Fornitore per i soli usi indicati nella Richiesta, esclusivamente presso il Punto di prelievo o di riconsegna individuato nella Richiesta, nel rispetto delle regole di sicurezza e prudenza.

4.6 Il Cliente non può cedere l'energia elettrica e il gas, in qualunque forma, a terzi.

4.7 Ferma la facoltà di sospensione della fornitura, oltre che il diritto di risolvere il contratto, in caso di utilizzo dell'energia elettrica e/o gas difforme, non autorizzato, fraudolento, o per potenza e pressione superiori, il Fornitore addebiterà al Cliente i maggiori oneri, anche di natura fiscale, conseguenti a tali fatti.

4.8 Eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, al Fornitore o alla società di Distribuzione, derivanti, inerenti o comunque connessi a prelievi non autorizzati, difformi o eccedenti la potenza e pressione contrattualmente previste, saranno a carico del Cliente.

4.9 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi ed esplosioni occorse al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o gas, e/o senza l'osservanza delle norme di sicurezza e/o per altri eventi comunque conseguenti o connessi alla non rispondenza degli impianti del Cliente alle norme tecniche applicabili.

ART. 5 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

5.1. La realizzazione, l'esercizio, la manutenzione, conservazione e integrità degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.

5.2 I suddetti impianti e apparecchi e il contatore non potranno essere modificati, manomessi, spostati o rimossi dal Cliente.

5.3 Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore competente in caso di funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell'impianto e dovrà consentire agli addetti del Distributore di accedere all'impianto.

5.4 Qualora il Cliente intenda chiedere la verifica del corretto funzionamento degli impianti, dovrà farne espressa richiesta scritta al Fornitore o al Distributore competente.

5.5. Gli eventuali costi addebitati dal Distributore al Fornitore relativi all'intervento di verifica, eventualmente maggiorati degli oneri amministrativi del Fornitore comunicati al momento della richiesta, saranno addebitati al Cliente.

5.6. In caso di accertamento di prelievo fraudolento, manomissione, rottura di impianti, il Fornitore richiederà la sospensione immediata senza necessità di avviso, con risoluzione contrattuale e richiesta di risarcimento del danno, della fornitura.

5.7 Il Fornitore si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura, previo avviso scritto al Cliente con l'indicazione del termine per adempiere, non inferiore a 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento, nei casi di seguito indicati: cessione del contratto e/o subentro di terzi in violazione del successivo art. 15; prelievi fraudolenti; impedimento e/o ostacolo all'accesso degli incaricati del Fornitore e/o del Distributore competente per la verifica e/o l'ispezione degli impianti.

ART. 6 - CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE – GESTIONE RICHESTE PER ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

6.1 Con la sottoscrizione della Richiesta e dei suoi allegati, il Cliente conferisce, irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito, al Fornitore per tutta la durata del contratto: (i) mandato senza rappresentanza, con espressa facoltà di sub-mandato, affinché sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete (attualmente Terna S.p.A.) e il contratto di trasporto relativo al/ai punti di prelievo con il Distributore avente ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine; tale mandato si intenderà accettato, da parte del Fornitore con la comunicazione di accettazione della Richiesta; (ii) mandato con rappresentanza, con espressa facoltà di sub-mandato, ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecnico-economiche predisposte dal Distributore elettrico o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore elettrico eventuali richieste inerenti le prestazioni di cui all'Allegato A della Delibera ARERA 646/2015/R/eel (TIQE); mandato senza rappresentanza, con espressa facoltà di sub-mandato, affinché possa partecipare alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o altre forme di approvvigionamento relative al punto di prelievo, nonché beneficiare dei diritti di cui all'art. 3, comma 12, del D. lgs. 16 marzo 1999 n. 79 in relazione all'energia elettrica.

6.2 Il Fornitore risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad esso direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iiii).

6.3 Per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas naturale, il Fornitore concluderà i contratti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

6.4 Il Fornitore informa il Cliente di non essere utente del servizio di distribuzione (gas), del trasporto e del dispacciamento (energia elettrica), e che detti contratti saranno stipulati da soggetti terzi e/o da altra società appartenente al medesimo gruppo societario.

6.5 Sia per la fornitura di energia elettrica che per la fornitura di gas, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allaccio, prima attivazione, voltura, subentro, disattivazione della fornitura, variazione di potenza, variazione pressione, spostamento del gruppo di misura) il Cliente riconoscerà al Fornitore gli oneri ad esso fatturati dal Distributore, oltre ad un corrispettivo pari a €. 36,83 (per ciascuna richiesta) a copertura degli oneri amministrativi del Fornitore.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE, TRASMISSIONE, TRASPORTO, MISURA E DISPACCIAMENTO

7.1. Il Fornitore è estraneo alle attività di distribuzione, trasmissione, misura e dispacciamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal Cliente derivanti da problemi tecnici occorsi nella consegna dell'energia elettrica e/o gas quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzioni temporanee, anche solo parziali, della fornitura, connesse alle attività di trasmissione, dispacciamento, trasporto e distribuzione, variazioni della pressione del gas o della tensione o frequenza ovvero della forma d'onda, black-out, micro-interruzioni, buchi di tensione dell'energia elettrica e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti alla rete elettrica o dei gasdotti, che non daranno diritto al Cliente di chiedere al Fornitore la risoluzione contrattuale, né eventuali indennizzi e/o risarcimenti.

7.1 Nei casi indicati al precedente punto, il Fornitore non sarà ad alcun titolo tenuto a provvedere alla consegna della materia prima con modalità alternative fino al punto di prelievo o di riconsegna.

ART. 8 - CONDIZIONI ECONOMICHE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

8.1 Le condizioni economiche e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nelle Condizioni Tecnico Economiche (CTE).

8.2 Per la fornitura di energia elettrica al Cliente verranno fatturati:

a) la Spesa per la materia energia:

- prezzo della componente energia e un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicate nelle CTE.
- prezzo dispacciamento come indicato nelle Delibere ARERA n. 111/06 e s.m.i., n. 107/09 ARG/elt e s.m.i. (TIS) e nel TIV, oltre ad un corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento in misura pari a: (i) 0,015 €/kWh per i clienti Domestici e Non Domestici con potenza impegnata fino a 15 kW; (ii) 0,010 €/kWh per i clienti Non Domestici con potenza impegnata superiore a 15 kW;

b) Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore come definiti e aggiornati da ARERA;

c) Spesa per Oneri di Sistema come definiti e aggiornati da ARERA;

d) eventuali corrispettivi applicati in forza della normativa sulla morosità del cliente con i precedenti fornitori in forza del TIMOE.

8.3 Per fornitura di gas naturale al Cliente verranno fatturati:

a) la Spesa per la materia gas naturale:

- prezzo della componente gas naturale e un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicate nelle CTE.
- componente a copertura degli Oneri di Bilanciamento pari a 0,07 €/Smc

b) Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore come definiti e aggiornati da ARERA;

c) Spesa per Oneri di Sistema come definiti e aggiornati da ARERA;

d) eventuali corrispettivi applicati in forza della normativa sulla morosità del cliente con i precedenti fornitori in forza del TIMG.

8.4 Saranno previsti a carico del Cliente anche eventuali importi così come descritti negli articoli 6 e 10.

8.5 Qualora dopo la richiesta di attivazione i dati a disposizione del Distributore relativi all'uso del sito siano diversi da quelli indicati dal Cliente nel contratto sottoscritto, il Fornitore farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Distributore, relativi alla potenza impegnata, alla tensione di fornitura, al tipo di misuratore e alla tariffa di trasporto, siano diversi da quelli indicati dal Cliente nel contratto, Il Fornitore darà prevalenza al dato pervenuto dal Distributore. Per la sola residenza il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto previsto dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, il Fornitore effettuerà un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. Il requisito della residenza è rilevante sia ai fini fiscali che tariffari, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito il Fornitore nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori, e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dallo stesso.

8.6 Il Fornitore, ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, può modificare unilateralmente le condizioni economiche dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si intende ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato dall'esercente la vendita. Qualora il Cliente non intenda accettare le nuove condizioni economiche potrà recedere secondo le modalità previste dall'art. 3.7 delle presenti Condizioni. In assenza di recesso, le nuove condizioni economiche si intenderanno accettate.

8.7 Eventuali condizioni e/clausole imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

ART. 9 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

9.1 Per la fornitura di energia elettrica l'emissione delle fatture avverrà con frequenza bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile qualora l'inizio della fornitura avvenga in uno dei seguenti mesi: Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre (ai sensi dell'art. 4.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 463/2016/R/com). Per la fornitura di gas, la fatturazione avverrà mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 4.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 463/2016/R/com, si riserva la facoltà di aumentare, sia per la fornitura di energia elettrica che per quella di gas, la frequenza di fatturazione, salva la facoltà, in caso di fornitura gas, di non emettere fattura nel caso in cui i consumi siano inferiori al 90% dei consumi medi mensili.

9.2 A far data dal 01/01/2019 la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato elettronico e resa disponibile, attraverso il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, nell'apposita area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. La fattura verrà comunque inviata tramite posta elettronica all'indirizzo mail fornito dal Cliente in fase di conclusione del contratto o anche successivamente o, in assenza di tale recapito, tramite posta ordinaria. Per la ricezione delle fatture non sarà applicato alcun onere.

9.3 Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa. Il Cliente può effettuare il versamento attraverso le seguenti modalità: (i) Bollettino postale; (ii) Bonifico bancario; (iii) Addebito diretto sul proprio corrente bancario o postale (procedura SDD). Il pagamento delle fatture non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione.

9.4 Fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal presente contratto, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, il Fornitore applicherà al Cliente un interesse di mora, calcolato su base annua, nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato del tre e mezzo per cento, a partire dal giorno successivo alla scadenza della bolletta.

9.5 Sono a carico del Cliente i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale relativo alla somministrazione, salvo che non siano espressamente posti a carico del Fornitore dalla vigente normativa o dal contratto.

9.6 Il Cliente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione dei corrispettivi addebitati in fattura; il Fornitore si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accettare la richiesta.

Sulla rateizzazione verranno applicati gli interessi ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002.

9.7 La fatturazione avverrà sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal Distributore o ad autoletture comunicate dal Cliente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale (TIF), validate dall'impresa di Distribuzione ai sensi dell'art. 16 del TIVG e dell'art. 15 del TIME. Qualora tali dati non siano resi disponibili in tempo utile per l'emissione della bolletta, la fatturazione avverrà sulla base di dati di misura stimati. L'eventuale conguaglio sarà effettuato, di norma, con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Per la fornitura di gas, in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di Distribuzione informerà il Cliente dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando apposita nota informativa cartacea.

9.8 In caso di emissione di una Nota di Credito, in presenza di bollette non pagate, anche relative a diversi contratti intestati al Cliente, opera la compensazione dei rispettivi importi.

In caso non vi siano bollette non pagate, il Fornitore procede con il rimborso degli importi mediante bonifico bancario in favore del Cliente alle coordinate da questi comunicate.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

10.1 In caso di mancato pagamento di una fattura entro i termini di cui all'art. 9.3, il Fornitore, fatto salvo il diritto di risolvere il contratto, attiverà le procedure di sospensione per morosità previste, quanto alla fornitura di energia elettrica, dalla Delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i. e relativo Allegato A (TIMOE), quanto alla fornitura di gas, dalla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 e relativo Allegato A (TIMG).

10.2 Nei casi di morosità di Clienti disalimentabili (energia elettrica) e titolari di punti di riconsegna disalimentabili (gas naturale), il Fornitore potrà richiedere la sospensione di una o più forniture del Cliente. A tale fine, il Fornitore, a decorrere dal primo giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento, invierà al Cliente la costituzione in mora a mezzo raccomandata a.r. e/o PEC recante l'indicazione del termine ultimo per il pagamento (10 giorni solari). Il Cliente potrà comunicare al Fornitore l'eventuale avvenuto pagamento con le modalità indicate nella comunicazione di costituzione in mora.

Perdurando la morosità e/o in caso il Cliente non invii la comunicazione di avvenuto pagamento:

per i punti di prelievo/di riconsegna non disalimentabili, il Fornitore avrà la facoltà di inviare al Sistema Informativo Integrato la comunicazione di risoluzione contrattuale;

Condizioni Generali per la Somministrazione di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale Mercato Libero

BAS-MIO7020102 modulo condizioni generali rev00626 2di2

per i punti di prelievo disalimentabili connessi in bassa tensione e per i quali sussistano le condizioni tecniche del misuratore per la riduzione della potenza, in costanza di mora, decorsi tre giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 25 giorni solari dalla notifica di comunicazione, il Fornitore richiederà al Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in costanza di mora, verrà effettuata la sospensione della fornitura; per i punti di prelievo/di riconsegna diversi da quelli di cui ai precedenti punti, in costanza di mora, decorsi tre giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 40 giorni dalla notifica di comunicazione, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.
10.3 Per i punti di prelievo/di riconsegna di cui ai precedenti punti ii. e iii. del precedente comma, qualora non fosse possibile eseguire l'intervento di sospensione e in caso di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiederne l'esecuzione al Distributore, previo invio di apposita comunicazione al Cliente. L'esecuzione dell'intervento di interruzione comporterà la risoluzione del contratto di fornitura.
In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (gas), il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore:
-copia delle fatture non pagate;
-copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
-copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
-copia del Contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
10.4 Il Cliente ha diritto di ricevere i seguenti indennizzi automatici:
a) €. 30,00 nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) €. 20,00 nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante, alternativamente:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
Nei casi suddetti il Fornitore non chiederà il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
10.5 Saranno a carico del Cliente i costi per l'invio della comunicazione di costituzione in mora pari a € 5,90, oltre IVA.
Saranno, altresì, a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della fornitura addebitati dal Distributore per ciascuna operazione, oltre a un importo a copertura di oneri amministrativi e spese del Fornitore non superiore a € 36,83 per ciascuna operazione.
10.6 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato il contatore al fine di procedere all'esecuzione della sospensione della fornitura.
10.7 Il Fornitore si riserva, inoltre, di agire per il recupero del credito e il risarcimento del danno sia in via giudiziale che in via stragiudiziale, mediante affidamento della pratica a studi legali o società di recupero del credito, con addebito al Cliente di tutte le spese ed oneri derivanti e/o comunque connessi a tali attività.
10.8 Il Distributore potrà procedere, anche su segnalazione del Fornitore, all'immediata sospensione della fornitura in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per morosità) per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell'impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In tali casi non è previsto l'invio di alcun avviso da parte del Fornitore.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
11.1 Fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1454 e 1456 del Codice civile, nei casi di seguito indicati:
(i) violazione obbligo di cui all'art. 1.2. delle presenti Condizioni;
(ii) parziale, ritardato o mancato pagamento anche di una sola fattura a seguito delle procedure previste dall'art. 10 delle presenti Condizioni;
(iii) prelievi eccedenti la potenza (energia elettrica) o la pressione (gas) indicati nella Richiesta, ovvero prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o gas;
(iv) cessione energia elettrica e/o gas a terzi o utilizzo in siti diversi da quelli indicati in Richiesta o utilizzo per usi diversi da quelli dichiarati in Richiesta;
(v) manomissione del misuratore ovvero condotta non conforme alle norme tecniche di sicurezza degli impianti;
(vi) violazione obblighi derivanti dal Contratto di connessione ovvero da uno dei contratti stipulati con le società di Distribuzione;
(vii) mancata corresponsione o ricostituzione del deposito cauzionale;
(viii) dichiarazione ai sensi del successivo art. 13 mendace, anche qualora tale circostanza emerga successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.
11.2 Il Fornitore si riserva il diritto di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, tutti gli eventuali contratti di fornitura riconducibili allo stesso Cliente qualora l'inadempimento sia accertato anche con riferimento ad una sola delle utenze a lui intestate.
11.3 Per la somministrazione di energia elettrica costituiscono, inoltre, cause di risoluzione del contratto:
- la risoluzione dei contratti di trasporto e/o dispacciamento;
- la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del trasporto e del dispacciamento, secondo le previsioni del comma 16.2 del TIMOE (Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com e ss.mm.ii), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del trasporto e del dispacciamento.
In tal caso:
il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione ARERA 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati;
la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.
11.4 Per la somministrazione di gas costituiscono, inoltre, cause di risoluzione del contratto:
- la risoluzione del rapporto contrattuale di distribuzione tra l'impresa di distribuzione e il Fornitore;
- la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del servizio di distribuzione, secondo le previsioni del comma 27.bis della delibera ARERA 138/04, qualora dal contratto di fornitura risulti con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del servizio di distribuzione.
In tal caso:
il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'art. 27bis della deliberazione 138/04;
la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
11.5 In nessun caso il Fornitore sarà responsabile dei danni occorsi al Cliente.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIA
12.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, il Fornitore potrà richiedere in ogni momento un importo a titolo di deposito cauzionale in misura pari a 2 mesi di fatturato medio stimato.
In ogni momento il Fornitore, sulla base del credit check effettuato nel corso della fornitura, ovvero di aumenti superiori al 30% del costo di approvvigionamento delle materie prime energia elettrica/gas rispetto al costo medio delle stesse relativo al medesimo mese dell'anno precedente, ovvero ancora nel caso di incrementi dei consumi annui maggiori del 30% rispetto a quelli comunicati in fase di attivazione contrattuale, potrà richiedere integrazioni del deposito cauzionale già versato, in misura pari a 4 mesi di fatturato medio stimato; tale importo dovrà essere corrisposto dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura.
12.2 Limitatamente ai clienti con consumi annui fino a 5.000 kWh (per l'energia elettrica) e fino a 5.000 Smc (per il gas), il pagamento delle fatture mediante domiciliazione bancaria o postale sarà considerato forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Per la fornitura di Energia Elettrica, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere ai clienti Domestici e ai clienti Non Domestici con potenza impegnata fino a 15 kW, che non abbiano scelto il pagamento delle fatture mediante domiciliazione bancaria o postale, un importo a titolo di deposito cauzionale entro i limiti massimi stabiliti dal Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73 (TIV).
12.3 In caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà trattenere il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti dal presente contratto e dalla legge.
12.4 Qualora, a seguito di mancati pagamenti, l'importo del deposito cauzionale fosse trattenuto in tutto in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire il deposito per l'intero ammontare. In caso di parziale o mancata ricostituzione, ovvero di mancata integrazione del deposito cauzionale il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del precedente art. 11.
12.5 L'eventuale importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto, maggiorato in base al tasso di interesse legale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

ART. 13 - DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CLIENTE
13.1 Il Cliente dichiara che:
(i) la somministrazione di energia elettrica e/o gas nei termini indicati nella Richiesta è idonea a soddisfare il proprio fabbisogno energetico, in conformità alla normativa vigente e alle migliori regole tecniche e di sicurezza, e che le opere realizzate per il collegamento degli impianti sono adeguate al proprio fabbisogno;
(ii) gli impianti sono e saranno conformi alle norme di sicurezza e manutenzione;
(iii) ha ottenuto e manterrà per tutta la durata del contratto ogni consenso, autorizzazione, concessione, nulla osta e provvedimento necessari per l'acquisto di energia elettrica e/o gas presso ciascun Punto di Prelievo e/o Punto di Riconsegna.
13.2 Il Cliente dichiara, inoltre, che alla data di inizio della fornitura sarà libero da qualsiasi obbligazione precontrattuale e contrattuale relativa all'approvvigionamento di energia elettrica e/o gas, ovvero che non ha e non avrà obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione. In ogni caso, sono a carico del Cliente i corrispettivi "CMOR" derivanti da eventuali morosità dello stesso relative a contratti precedenti anche con fornitori diversi dal Fornitore, applicati dal Distributore al Fornitore, così come previsto dalla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i. e relativo Allegato A - Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del Cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND).
13.3 Il Cliente dichiara, altresì, di aver ricevuto e preso visione delle Informazioni preliminari alla conclusione del contratto e, contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta, della seguente documentazione: a) Condizioni Generali di Fornitura (presente documento); b) Richiesta somministrazione contenente anche Informativa privacy, Nota Informativa per il Cliente finale e Informazioni sui livelli di qualità, indennizzi automatici e reclami;
c) Condizioni Tecnico Economiche; d) Scheda di confrontabilità della spesa.

ART. 14 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL FORNITORE, FORZA MAGGIORE
14.1 Il Fornitore non è responsabile per sospensioni o interruzioni della fornitura causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano allo stesso, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'impossibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e/o gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO, VOLTURA E DIVIETO DI SUB-VOLTURA
15.1 Il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del contratto e dei mandati ad esso connessi ad altro Fornitore.
15.2 Il Fornitore si riserva, altresì, la facoltà di cedere i crediti derivanti dal contratto.
15.3 In caso di richiesta di variazione della titolarità di una fornitura da un Cliente (uscente) ad un altro (entrante) con il Fornitore senza interruzione dell'erogazione della fornitura, il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore.
15.4 Nel caso in cui il punto di prelievo (energia elettrica) o il punto di riconsegna (gas) per il quale il Cliente entrante domandi la voltura sia interessato da morosità pregresse del Cliente uscente o risulti sospeso per morosità del Cliente uscente, il Cliente entrante non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 15.5 e 15.6.
15.5 Qualora il Cliente entrante dichiari di aver fruito della fornitura in un periodo antecedente alla richiesta di voltura, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell'erogazione della fornitura per tutto il periodo dichiarato.
15.6 Il Cliente entrante è tenuto al pagamento di tutte le morosità pregresse del Cliente uscente per il POD/PDR oggetto di voltura qualora dichiari di essere erede del Cliente uscente.
15.7 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere eventuale e ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni rese dal Cliente entrante a corredo della richiesta di voltura, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratto di acquisto immobile, contratto di locazione, visure camerali.
15.8 Le disposizioni sulla voltura si applicano anche al caso di richiesta di subentro, ossia di attivazione della fornitura da parte di un Cliente entrante in seguito alla cessazione del contratto da parte del Cliente uscente con disattivazione del contatore.
15.9 Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura.
Il Cliente potrà cedere il contratto solo previo consenso scritto del Fornitore.

ART. 16 - IMPOSTE, DIRITTI E TRIBUTI
16.1 Oltre agli importi previsti dal Contratto, sono a carico del Cliente tutti i diritti, i tributi, oneri e imposte che il Fornitore è tenuto a pagare in relazione al contratto di fornitura.
16.2 Per alcuni utilizzi, la normativa fiscale relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas prevede un trattamento agevolato.
16.3 L'applicazione del trattamento fiscale agevolato verrà effettuata dal Fornitore sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e sottoscritte, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del corretto regime fiscale. A tali fini il Cliente assume piena responsabilità circa l'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rese e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle imposte così come previste nel contratto.
16.4 Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente al Fornitore, fatti salvi i casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa fiscale applicabile.
16.5 In caso di incompletezza, carenza di allegati essenziali o di scarsa comprensibilità, e/o di istanze e dichiarazioni non sottoscritte, il Fornitore respingerà la richiesta e richiederà l'integrazione o la ripresentazione, pena lo slittamento dei termini per il riconoscimento dei benefici, con applicazione, per l'energia elettrica, dell'aliquota IVA e accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata; per il gas, con applicazione di aliquota IVA e accisa e addizionale (ove prevista) per gli usi civili.
16.6 Il Cliente è tenuto a fornire tempestivamente ogni aggiornamento al Fornitore delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, in caso di qualsiasi variazioni riguardanti la titolarità dell'utenza, gli impieghi dell'energia elettrica e/o gas, la destinazione d'uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale. Qualora dovessero emergere elementi difformi rispetto a quanto risultante dal contratto, il Cliente sarà tenuto al pagamento di tutte le eventuali differenze di imposte, delle sanzioni, delle indennità, interessi e ogni altra somma che il Fornitore dovesse essere tenuto a versare in favore dell'Amministrazione finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti locali. Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente dal Fornitore di quanto da questi pagato per le ragioni di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il Fornitore potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria, dalle Regioni e/o dagli Enti locali.
16.7 Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a misura fissa; il relativo onere è a carico della parte che la richiede.

ART. 17 - INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI
17.1 Il Cliente potrà inoltrare richieste di informazioni e reclami mediante compilazione e invio dei moduli resi disponibili sul sito web del Fornitore o tramite comunicazione scritta che contenga i seguenti elementi minimi necessari a consentire al Fornitore di identificare il Cliente e rispondere: (i) nome e cognome; (ii) l'indirizzo di fornitura; (iii) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; (iv) il servizio cui si riferisce il reclamo; (v) il codice POD/PDR o, qualora non disponibile, il codice Cliente; (vi) una breve descrizione dei fatti contestati.
17.2 Ferme restando le disposizioni del contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni, tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere formulate per iscritto e indirizzate a:
a) per il Fornitore: Basilicata Energia s.r.l., Via Firenze 75, c/o Studio Commerciale Griner – 76123 Andria (BT), info@basilicataenergia.it, basilicataenergia@sicurapec.it.
b) per il Cliente: indirizzo indicato nella Richiesta.
17.3 Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei propri recapiti.
Nel caso di mancata comunicazione, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata ricezione di eventuali comunicazioni.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
18.1 Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente domestico è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Il Foro competente in via esclusiva in caso di controversia tra il Fornitore e il Cliente non domestico/Altri Usi è quello di Pescara.

ART. 19 - PROCEDURE DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
19.1 Per eventuali controversie che non siano state risolte a seguito della presentazione di reclamo scritto e di relativa risposta, o in caso di mancata risposta del Fornitore o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente deve, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale, attivare una procedura di risoluzione extragiudiziale. A tale fine può utilizzare lo strumento gratuito del Servizio di Conciliazione gestito da Acquirente Unico S.p.A. per conto di ARERA, ovvero Organismo ADR riconosciuti, nonché presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta da ARERA e Unioncamere.

ART. 20 - DISPOSIZIONI VARIE
20.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra il Fornitore e il Cliente e disciplina le attività oggetto dello stesso sostituendo ogni precedente intesa eventualmente raggiunta, ed è costituito dai seguenti documenti: (i) Condizioni Generali di Fornitura (presente documento); (ii) Richiesta di Somministrazione; (iii) Condizioni Tecnico Economiche; (iv) Scheda di confrontabilità della spesa; (v) Dichiarazione sostitutiva relativa ai dati catastali identificativi dell'immobile, la cui compilazione potrà essere richiesta anche successivamente.
20.2 L'accertamento della nullità di singole clausole del contratto non comporta l'invalidità dell'intero Contratto.
20.3 Ogni riferimento a norme di legge o regolamentari include anche le successive integrazioni e modificazioni.

ART. 21 - CONTRATTI CONCLUSI CON TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
21.1 Il presente contratto, qualora concluso a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, è soggetto alle disposizioni del Titolo III, Capo I, sezione II del Codice del Consumo: il Fornitore, anche ai sensi del Codice di condotta commerciale, consegna al Cliente una copia del contratto o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore acconsente, su altro supporto durevole.
21.2 Fermo quanto previsto dall'art. 51 comma 6 del Codice del consumo in tema di contratti conclusi mediante telefono, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del contratto concluso su supporto durevole, comprendendo tutte le informazioni preliminari alla conclusione del contratto, a meno che non abbia già provveduto a fornirle prima della conclusione del contratto a distanza.